



ORDINANZA MUNICIPALE

Gestione dei posteggi comunali coperti San Giuseppe

Nell'intento di armonizzare le normative vigenti sull'utilizzo dei parcheggi pubblici di cui all'Ordinanza del 22 agosto 2011, con le normative che regolano l'assegnazione in privativa dei posteggi coperti situati in San Giuseppe e permettere ai residenti del nucleo che non dispongono di aree di parcheggio proprie di trovare una possibilità di parcheggio

il **Municipio** dando seguito alla risoluzione municipale no. 12 del 7 novembre 2012 e in ossequio degli art. 107, 179 e 192 LOC, 106) e) e159 e segg. RC

d e c i d e :

- 1. I 10 posteggi situati sotto la pensilina in San Giuseppe sono assegnati secondo la procedura del concorso pubblico. Se le richieste superano i posti disponibili il Municipio è autorizzato a procedere al sorteggio secondo le modalità che riterrà più opportune.**
- 2. Possono richiedere l'assegnazione di un posteggio per nucleo familiare:**
 - a. I cittadini domiciliati residenti nel nucleo (zona NV evidenziata in colore marrone nel piano delle zone del piano regolatore comunale);**
 - b. I cittadini domiciliati residenti a ridosso del nucleo (Zona ZE1 secondo il PR) che, pur avendo a disposizione aree idonee al parcheggio, sono impossibilitati ad accedervi o confrontati con oggettive difficoltà di accesso veicolare.**
 - c. Il Municipio si riserva di analizzare e decidere in merito a casi particolari non contemplati nella presente ordinanza qualora le richieste fossero inferiori ai posti disponibili.**
- 3. La richiesta motivata va presentata in forma scritta alla Cancelleria comunale.**
- 4. L'assegnazione è personale e non può in nessun caso essere trasferita a terzi. Il subaffitto da parte di un proprietario al proprio inquilino è pure escluso.**
- 5. Lo stallo assegnato va tenuto in modo decoroso e non può essere impiegato per il deposito di gomme o altro materiale.**

- 6. La tassa annua è di fr. 1'200.— pagabile anticipatamente in 2 rate con scadenze 31 gennaio e 30 giugno. La tassa è adeguata al rincaro ogni 5 anni a partire dal 31 dicembre 2012.**
- 7. In caso di trasferimento in altro comune, partenza dalla Svizzera o trasferimento all'interno del Comune in seguito al quale il beneficiario non adempie più ai requisiti dell'art. 2, l'assegnazione decade automaticamente e non richiede il rispetto dei termini di disdetta previsti all'articolo 8. Il Comune rimborserà gli importi già pagati (fa fede la data effettiva del cambiamento confermata dal Controllo abitanti).**
- 8. Le parti possono disdire la locazione con un preavviso di almeno 30 giorni per la fine di ogni mese, in caso contrario la locazione si rinnova automaticamente.**
- 9. Il mancato utilizzo prolungato dello stallo assegnato corrisponde alla volontà di disdetta, pertanto il Comune potrà disporre rispettando i termini previsti all'articolo 8.**
- 10. Per i casi non contemplati nella presente Ordinanza, il Municipio decide nel rispetto del principio di proporzionalità.
Contro la decisione è data facoltà di reclamo entro 15 giorni al Municipio.
Contro la decisione sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla notifica.**
- 11. Gli abusi sono puniti con la revoca immediata dell'assegnazione senza rimborso e con la multa da fr. 100.-- a fr. 10'000.-- ai sensi LOC.**
- 12. Le infrazioni contro il codice stradale sono sanzionate ai sensi delle rispettive normative.**

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale ai sensi dell'art. 192 LOC, dal 12 al 27 dicembre 2012 ed entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

E' dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

Con osservanza.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:
Paolo Pagnamenta

Il Segretario:
Urs Strozzege